

Bologna, 26 giugno 2023

Spett.le  
MINISTERO DELLA SALUTE  
REGIONE PIEMONTE  
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
REGIONE LOMBARDIA  
REGIONE DEL VENETO  
REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA  
REGIONE LIGURIA  
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
REGIONE TOSCANA  
REGIONE UMBRIA  
REGIONE MARCHE  
REGIONE LAZIO  
REGIONE ABRUZZO  
REGIONE MOLISE  
REGIONE CAMPANIA  
REGIONE PUGLIA  
REGIONE BASILICATA  
REGIONE CALABRIA  
REGIONE SICILIANA  
REGIONE SICILIANA – ASSESSORATO ALLA SALUTE  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

A mezzo pec

**OGGETTO: NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI AUTORIZZATA CON ORDINANZA PRESIDENZIALE DEL TAR LAZIO – ROMA. RICHIESTA IN SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE.**

Spett.le Amministrazione,  
in sostituzione della richiesta inviata dalla scrivente in data 22/06/2023 con messaggio pec  
avente ad oggetto “**PAOLETTI S.R.L. Esecuzione ordinanza presidenziale del TAR Lazio - Roma,  
n. 03578/2023 - notifica per pubblici proclami**”, con la presente si provvede a dare esecuzione

all'**ordinanza presidenziale del TAR Lazio – Roma, n. 3578/2023 pubblicata in data 13/06/2023** con la quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami in relazione al ricorso pendente innanzi al **TAR Lazio – Roma, Sez. III Quater, R.G. 406/2023** proposto da **PAOLETTI S.R.L. in p.l.r.p.t.**

Il ricorso, inizialmente proposto nelle forme di cui all'art. 8 DPR 1199/1971, poi trasposto in sede giurisdizionale dinnanzi all'Autorità sopraindicata e successivamente integrato da motivi aggiunti, è stato proposto dalla ricorrente per l'annullamento del Decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6/7/2022, pubblicato nella GURI il 15/9/2022, serie generale n. 216; del Decreto del Ministro della Salute del 6/10/2022, pubblicato nella GURI il 26/10/2022, serie generale n. 251; dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province Autonome in applicazione di quanto disposto dall'articolo 9-ter, comma 9-bis, primo periodo, D.L. 78/2015 con i quali è stato posto a carico della ricorrente l'onere di ripianare *pro quota* il superamento del tetto di spesa regionali e provinciali per l'acquisto di dispositivi medici negli anni 2015 -2018; delle varie deliberazioni degli enti del Servizio sanitario regionale e/o provinciale interessato con cui è stato validato e certificato il fatturato relativo all'anno di riferimento per singola azienda di dispositivi medici e degli ulteriori atti indicati nell'epigrafe del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.

A questo proposito, si rappresenta che:

1. il ricorso sopra indicato è stato proposto contro il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, la Conferenza delle Regioni e Province Autonome, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e Tecnomedical - s.r.l. quale controinteressato;
2. i ricorsi per motivi aggiunti sono stati proposti contro le stesse parti di cui sopra, nonché contro gli Enti del Servizio sanitario regionale e/o provinciale interessato e contro Abbott Medical Italia s.r.l. quale controinteressato;
3. gli ulteriori controinteressati potenzialmente interessati all'annullamento degli atti impugnati sono stati identificati dall'ordinanza presidenziale sopra indicata in *“tutte le strutture del SSN/SSR, diverse dalle Regioni, operanti nel settore di cui trattasi e che hanno acquisito dispositivi medici negli anni di riferimento nonché tutte le ditte che hanno fornito alle strutture pubbliche di cui sopra dispositivi medici negli anni di riferimento”*;
4. la notifica per pubblici proclami è stata autorizzata con l'ordinanza presidenziale sopra menzionata e *“deve intendersi resa, in via preventiva, anche con riguardo a eventuali ulteriori ricorsi per motivi aggiunti nonché a eventuali nuove e ulteriori istanze di sospensione cautelare degli atti impugnati”*;

In ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza in oggetto, pertanto, si trasmettono in allegato alla presente:

- Testo integrale dell'atto di costituzione ex art. 10 D.P.R. 1199/1971 e art. 48 c.p.a. contenente il ricorso introduttivo;
- Testo integrale dell'avviso di deposito dell'atto di costituzione in giudizio;
- Testo integrale dei successivi atti di motivi aggiunti;
- Testo integrale dell'Ordinanza presidenziale;
- Testo integrale dell'istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati;
- Testo integrale del Decreto presidenziale di accoglimento dell'istanza cautelare e fissazione della Camera di Consiglio.

Si richiama l'attenzione di codesta Spett.le Amministrazione sugli incombeni posti a suo carico dall'ordinanza in oggetto e sulla necessità di rilasciare alla ricorrente un attestato nel quale si confermi la data dell'avvenuta pubblicazione nel sito e la parte del sito dove essa è reperibile.

Cordiali saluti

Avv. Micaela Grandi